



Comune di Serina
terra natale di Palma il Vecchio

Viale Papa Giovanni XXIII, 1 – 24017 Serina (Bg) – Codice Fiscale 00342670163

Tel. 034566213 – Fax 034556012 - mail: info@comune.serina.bg.it - PEC : comune.serina@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 12/07/2022

OGGETTO RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE DURANTE IL PERIODO DI SICCAITA'.

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n.1 del 29.06.2022;

Considerato che Uniacque spa, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Serina, ha evidenziato che la stessa società Uniacque spa non dispone di pozzi che prevedono un prelievo di falda e scarico in un corpo idrico ricettore appartenente al Reticolo Idrico minore, consortile o privato, come erroneamente indicato nella precedente Ordinanza n. 1/2022;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della suddetta Ordinanza Sindacale n.1/2022 e procedere alla emissione di nuova Ordinanza di pari contenuto;

Premesso che:

- dal "Bollettino Portate Po n. 113 del 1610612022 prot. n. 23812022", trasmesso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Po in pari data, si rileva ormai la presenza nel territorio regionale di una condizione di deficit idrico generalizzato caratterizzato da:

- assenza di risorsa nivale;
- importante e generalizzato deficit di precipitazione nel trimestre aprile 2022 - giugno 2022 e nel semestre gennaio 2022 - giugno 2022;
- portate delle maggiori aste fluviali con trend negativo;
- livello di riempimento dei laghi alpini sono ampiamente sotto la media stagionale e gli invasi di monte stanno rapidamente esaurendo la disponibilità;
- generalizzata depressione del livello di falda, con abbassamenti più significativi rispetto alla media storica nelle zone già afflitte da severa e perdurante siccità nel 2021;

- con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale.

Considerato che da un confronto con la società UNIACQUE spa, gestore del servizio idrico integrato del Comune di Serina, non sono emerse criticità immediate nella falda sotterranea per l'approvvigionamento, trattamento e distribuzione dell'acqua ad uso potabile nel comune di Serina ma, in ogni caso, un sensibile calo delle falde acquifere che verrà monitorato al fine di evitare razionamenti dell'acqua ad uso potabile;

Considerato altresì che nel Comune di Serina sono presenti numerose fontanelle pubbliche; tali fontanelle contribuiscono al funzionamento e monitoraggio del sistema idrico e verranno in parte disattivate ed in parte verrà ridotta la portata d'acqua delle medesime, al fine di evitarne la dispersione;

Visti:

- il D.Lgs. 152106 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)";
- il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 26712000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili e non recuperate tramite l'acquedotto, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi,

ORDINA

- su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza:

1. il divieto di prelievo di acqua per l'annaffiatura di giardini e prati, con l'esclusione dell'irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche;
2. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
3. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio;
4. il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l'avvertenza che può essere conservata l'acqua presente nell'invaso opportunamente trattata;

- su istanza motivata possono essere concesse deroghe per ragioni tecnico-operative in grado di pregiudicare il futuro ripristino dell'impianto;

INVITA

la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini e attori coinvolti;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

DISPONE

- per le motivazioni sopra indicate, la revoca della precedente Ordinanza sindacale n. 1 del 29.06.2022;
- che i competenti organi di vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, nonché per perseguire eventuali prelievi abusivi, furti e manomissioni di manufatti del sistema idrico;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente; l'invio di copia del presente provvedimento:
 - . alla Regione all' indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it;
 - . alla Prefettura di Bergamo, all'indirizzo: protocollo.prefbg@pec.interno.it
 - . alla Stazione Carabinieri di Serina, all'indirizzo: stbg128380@carabinieri.it;

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- . mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- . mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco